



FISSATI I TASSI DEGLI INTERESSI DI MORA PER IL 1° SEMESTRE 2010

A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 2010 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono stati individuati i tassi di interesse da applicare nel 1° semestre 2010, salvo diverso accordo tra le parti, per i ritardati pagamenti relativi ai contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione.

I tassi di interesse applicabili per il periodo **1/1/2010- 30/06/2010** sono:

- 10% (1% più maggiorazione del 9%) in caso di vendita di alimenti deteriorabili
- **8%** (1% più maggiorazione del 7%) **negli altri casi.**

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi di mora è stata introdotta dal decreto legislativo n. 231/2002, entrato in vigore il 7/11/2002 con riferimento ai contratti conclusi a partire dall'8/8/2002, per i ritardati pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in relazione a contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi. Inoltre, ricadono nell'applicazione della normativa in oggetto anche i contratti che i professionisti stipulano con altri professionisti, con imprese o con la pubblica amministrazione.

Le disposizioni del presente decreto non trovano invece applicazione:

- nei rapporti con soggetti privati
- per gli appalti di lavori pubblici
- per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- per le richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli assicurativi.

Decorrenza degli interessi moratori

Gli interessi moratori, salvo diverso accordo tra le parti, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine che quando non è stabilito nel contratto, corrisponde ad una delle seguenti date (termine legale):

- al 30° giorno dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- al 30° giorno dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura (o della richiesta equivalente di pagamento) o quando quest'ultima data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- al 30° giorno dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) in epoca non successiva a tale data;
- al 60° giorno successivo alla consegna dei beni per i contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili

Accordi tra le parti sui termini di pagamento e sulla misura degli interessi moratori

Le parti possono con specifiche clausole contrattuali stabilire termini di pagamento e tassi d'interesse moratori diversi rispetto a quelli previsti dal Dlgs 231/2002 ma si deve considerare che tali accordi possono essere giudicati nulli se considerati gravemente iniqui per il creditore tenuto anche conto della corretta prassi commerciale.

Aspetti contabili e fiscali

In base al comma 7 dell'art.109 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette) gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito in base al criterio di cassa, ossia quelli attivi vanno tassati nell'esercizio in cui sono percepiti, quelli passivi vanno dedotti nell'esercizio in cui sono pagati.

Ai sensi dell'art.15 comma 1 n.1 del DPR n.633 del 26 ottobre 1972 (decreto IVA) gli interessi di mora sono esclusi da iva e per tale ragione sulla ricevuta (non fiscale) rilasciata al cliente al momento del loro incasso dovrà essere applicata **la marca da bollo di euro 1,81 se l'importo incassato supera 77,47 euro.**

PERIODO	INTERESSI DI MORA	PER VENDITA ALIMENTI DETERIORABILI	GAZZETTA UFFICIALE DI PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO
07/11/2002 - 31/12/2002	10,35	12,35	<i>G.U. n.33 del 10.02.2003</i>
01/01/2003 - 30/06/2003	9,85	11,85	<i>G.U. n.33 del 10.02.2003</i>
01/07/2003 - 31/12/2003	9,10	11,10	<i>G.U. n.160 del 12.07.2003</i>
01/01/2004 - 30/06/2004	9,02	11,02	<i>G.U. n.11 del 15.01.2004</i>
01/07/2004 - 31/12/2004	9,01	11,01	<i>G.U. n.159 del 09.07.2004</i>
01/01/2005 - 30/06/2005	9,09	11,09	<i>G.U. n.5 del 08.01.2005</i>
01/07/2005 - 31/12/2005	9,05	11,05	<i>G.U. n.175 del 29.07.2005</i>
01/01/2006 - 30/06/2006	9,25	11,25	<i>G.U. n.10 del 13.01.2006</i>
01/07/2006 - 31/12/2006	9,83	11,83	<i>G.U. n.158 del 10.07.2006</i>
01/01/2007 - 30/06/2007	10,58	12,58	<i>G.U. n.29 del 05.02.2007</i>
01/07/2007 - 31/12/2007	11,07	13,07	<i>G.U. n.175 del 30.07.2007</i>
01/01/2008 - 30/06/2008	11,20	13,20	<i>G.U. n.35 dell'11.02.2008</i>
01/07/2008 - 31/12/2008	11,10	13,10	<i>G.U. n.169 del 21.07.2008</i>
01/01/2009 - 30/06/2009	9,50	11,50	<i>G.U. n.26 del 02.02.2009</i>
01/07/2009 - 31/12/2009	8,00	10,00	<i>G.U. n.199 del 28.08.2009</i>
01/01/2010 - 30/06/2010	8,00	10,00	<i>G.U. n.40 del 18.02.2010</i>

Udine, 15 marzo 2010